

**Convenzione per lo svolgimento di un'asta per la vendita di alcuni immobili di proprietà dell'Azienda
Pubblica di Servizi alla persona Anaunia di Taio**

TRA

La Comunità della Val di Non, C.F. n. 92019340220 e PI n. 02170450221, rappresentata dal geom. **Martin Slaifer Ziller**, domiciliato per la carica presso la sede della Comunità, in 38023 Cles (TN), via Pilati n. 17, il quale agisce nell'esclusivo interesse di detta Comunità che in questo atto rappresenta nella sua qualità di **Presidente**, autorizzato in forza _____. **DELEGATO**.

E

L'Azienda Pubblica di Servizi alla persona Anaunia di Taio, C.F. n 01839930227 e PI n. 01839930227 rappresentato da ******, domiciliato per la carica presso la sede in Pradaia (TN), fraz. Taio, via Thomas A. Edison, n. 20, il quale agisce nell'esclusivo interesse dell'ente che in questo atto rappresenta nella sua qualità di ******, autorizzato in forza _____. **DELEGANTE**.

PREMESSO CHE:

- L'Azienda Pubblica di Servizi alla persona Anaunia di Taio è proprietaria della p.ed. 620, PM 1, sub 1, cat. C/2, cl. 4, consistenza 199 mq, superficie 261 mq, rendita 318,60 in C.C. Taio e della p.ed. 29, PM 4, sub 11, cat. C/2, cl. 1, consistenza 153 mq, superficie 173 mq, rendita 142,23 in C.C. Taio.
- Con nota assunta al protocollo della Comunità della Val di Non in data 13.11.2025, prot. n. 11267, l'Azienda Pubblica per i Servizi alla Persona Anaunia di Taio ha chiesto il supporto dalla Comunità della Val di Non per lo svolgimento di un'asta pubblica volta a vendere i suddetti immobili di sua proprietà.
- La gestione dell'asta (o di altra procedura concorsuale ammessa ai sensi di legge) in nome e per conto dell'Azienda Pubblica per i Servizi alla Persona Anaunia di Taio si inserisce nella logica della collaborazione istituzionale tra enti pubblici e, nel caso di specie, è coerente con le finalità perseguitate dalla Comunità della Val di Non la quale, come indicato dal Documento Unico di Programmazione, intende collaborare con gli enti presenti nel proprio territorio al fine di agevolare le funzioni pubbliche da esercitare nel bacino di competenza.
- L'art. 15 della legge 241/1990 e l'art. 35 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm. consentono l'accordo amministrativo tra enti per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
- Con atto del Presidente n. _____. del _____. la Comunità della Val di Non ha accolto la richiesta ed approvato la relativa convenzione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

1. La presente convenzione disciplina la collaborazione tra la Comunità della Val di Non e l'Azienda Pubblica di Servizi alla persona Anaunia di Taio allo scopo di consentire a quest'ultima di avvalersi dell'attività di ausilio da parte della Comunità della Val di Non nell'espletamento dell'asta (o di altra procedura concorsuale ammessa ai sensi di legge) per dismettere i seguenti immobili:
 - p.ed. 620, PM 1, sub 1, cat. C/2, cl. 4, consistenza 199 mq, superficie 261 mq, rendita 318,60 in C.C. Taio e p.ed. 29, PM 4, sub 11, cat. C/2, cl. 1, consistenza 153 mq, superficie 173 mq, rendita 142,23 in C.C. Taio.
2. La gestione dell'asta sarà svolta dalla Comunità della Val di Non in nome e per conto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla persona Anaunia di Taio alle condizioni di cui alla presente convenzione.

ART. 2

1. La convenzione scade con l'aggiudicazione degli immobili.
2. Le parti si riservano di risolvere anticipatamente la convenzione, di comune accordo.

ART. 3

1. Per le ragioni indicate nel provvedimento che ha autorizzato la stipula della presente convenzione, la Comunità della Val di Non rinuncia a chiedere il rimborso dei costi derivanti dall'effettuazione di prestazioni lavorative dei propri dipendenti impegnati nell'effettuazione delle attività di competenza come previste dalla presente convenzione.

2. L’Azienda Pubblica di Servizi alla persona Anaunia di Taio sosterrà direttamente gli ulteriori oneri afferenti alla procedura ed in particolare le spese di pubblicazione. Qualora ciò non fosse possibile e/o non fosse ritenuto opportuno, l’Azienda Pubblica di Servizi alla persona Anaunia di Taio rimborserà alla Comunità della Val di Non tutte le spese ulteriori relative allo svolgimento delle attività, fra cui si richiamano, a mero titolo esemplificativo, le spese di pubblicità, le spese relative all’eventuale Seggio di gara.
3. I compiti da espletare nell’interesse delle due Amministrazioni convenzionate sono quelle fissate dalla presente convenzione e in generale inerenti alla gestione, alla predisposizione e all’espletazione dell’asta pubblica.

ART. 4

1. L’Azienda Pubblica di Servizi alla persona Anaunia di Taio rimborserà alla Comunità della Val di Non le spettanze di cui all’art. 3, comma 2, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di versamento. Le parti convengono che la Comunità della Val di Non potrà richiedere il pagamento in anticipo all’avvio della convenzione per l’80% del totale stimato, con pagamento finale a saldo del rimanente, previa contabilizzazione dei costi.

ART. 5

1. La **Comunità della Val di Non** provvede ai seguenti adempimenti:
 - a) svolge la procedura secondo le indicazioni date dall’Azienda Pubblica di Servizi alla persona Anaunia di Taio;
 - b) nomina il Seggio di gara;
 - c) risponde agli eventuali quesiti di natura tecnica e amministrativa relativi all’espletamento della procedura di competenza: i chiarimenti di natura tecnica saranno predisposti su proposta e con la collaborazione dell’Azienda Pubblica di Servizi alla persona Anaunia di Taio;
 - d) adempie agli obblighi di pubblicità previsti dalla vigente normativa;
 - e) collabora alla gestione degli eventuali contenziosi conseguenti alla procedura;
 - f) individua la miglior offerta e redige la graduatoria;
 - g) invia tutta la documentazione all’Azienda Pubblica di Servizi alla persona Anaunia di Taio a conclusione delle operazioni di competenza;
 - h) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguitamento dell’obiettivo di rendere più penetrante l’attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento, favorendo al contempo la celerità delle procedure.

ART. 6

1. L’Azienda Pubblica di Servizi alla persona Anaunia di Taio provvede ai seguenti adempimenti:
 - a) approva e consegna la perizia di stima degli immobili;
 - b) approva e consegna l’eventuale capitolato, e tutti i documenti relativi alla procedura afferenti alle scelte tecniche e/o discrezionali rimesse al delegante quali ad esempio i criteri di aggiudicazione, i requisiti di partecipazione, la presenza di eventuali vincoli ecc.;
 - c) collabora con la Comunità della Val di Non in relazione allo svolgimento della procedura (ad esempio per effettuazione di sopralluoghi, ecc.);
 - d) mette a disposizione della Comunità della Val di Non il proprio personale dipendente per il disbrigo degli incombenti delegati; i dipendenti agiranno secondo le direttive e il coordinamento della Comunità della Val di Non;
 - e) predisponde le risposte ai quesiti di ordine tecnico relativi alla procedura;
 - f) valuta qualora necessario la congruità dell’offerta prima graduata;
 - g) formalizza il contratto con l’aggiudicatario.

ART. 7

1. Nello svolgimento dell'asta la Comunità della Val di Non è direttamente responsabile per le attività svolte per conto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla persona Anaunia di Taio.
2. L'Azienda Pubblica di Servizi alla persona Anaunia di Taio nomina un responsabile del procedimento che cura i necessari raccordi con la Comunità della Val di Non, che a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza.

ART. 8

1. Tutte le controversie non definibili in via breve che insorgessero relativamente alla liquidazione dei rimborsi e degli impegni previsti dalla presente convenzione, saranno definite in via amministrativa. In subordine si procederà ai sensi delle vigenti disposizioni.

ART. 9

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia.

ART. 10

1. Saranno a carico dell'Azienda Pubblica di Servizi alla persona Anaunia di Taio tutte le spese relative alla presente convenzione.
2. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.1 - lett.b) - parte II della tariffa allegato A) del D.P.R. 26-10-1972 n. 634 e successive modificazioni ed esente da bollo in quanto atto scambiato fra Enti (ai sensi dell'art.16 della tabella allegato B del D.P.R. 26.10.1972 n.642).

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.L. 179/2012 convertito con modificazioni nella L. 221/2012.

PER LA COMUNITÀ DELLA VAL DI NON

Il Presidente
geom. Martin Slaifer Ziller

PER L'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA ANAUNIA